

Ancona, 11 giugno 2010

Prot. 20/2010

Agli Enti interessati

A tutti gli iscritti

Loro Sedi

Avendo avuto notizia della Circolare n.02 prot.59 della Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche trasmessa a tutti i soggetti ed Enti in indirizzo, che si contesta in ogni suo punto, il Comitato Regionale dei Geometri e Geometri laureati delle Marche, rileva come l'annosa questione del riparto delle competenze professionali in materia edilizia fra tecnici diplomati e tecnici laureati sia stata riaperta dagli altri Ordini professionali in seguito alla sentenza della Cassazione Civile n.19292 del 07.09.2009.

Rilevato che tale decisione affronta solo indirettamente la problematica delle competenze professionali, la Suprema Corte si è limitata a richiamare un orientamento giurisprudenziale non univoco, che segue una lettura restrittiva del R.D. n.274/1929, che si contrappone ad altrettanti orientamenti giurisprudenziali di segno opposto, sostenuti non solo dalla stessa Cassazione Civile (cfr.Cass.Civ.Sez.II n.5428 del 17.03.2004) e dal giudice amministrativo (per tutte Consiglio di Stato Sez. IV n.3085 del 13.06.2005; Consiglio di Stato Sez. V n.5208 del 03.10.2002), ma addirittura della Corte Costituzionale che nella pronuncia n.199 del 27.04.1993, sino ad oggi unica decisione su tema, “ ha rigettato la censura di genericità del parametro della modestia delle costruzioni quale criterio discriminante tra la competenza professionale del geometra e quella degli ingegneri e architetti, affermando che ”... non può certo ritenersi scelta irragionevole quella di ragguagliare a **presupposti “flessibili”** la determinazione delle competenze che postulano **cognizioni necessariamente variabili in rapporto ai progressi tecnico-scientifici** che la materia può subire nel tempo.”

Si precisa poi come la sentenza Cass.Civ.n.19292/2009 , posta a fondamento della Circolare n.02 prot.59 della Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche fonde la lettera l) con la lettera m) dell'art.16 del R.D. 274/29, unificando le due previsioni normative e giungendo ad escludere la competenza

dei Geometri di progettare modeste costruzioni civile in cemento armato, e ciò malgrado l'art.16 lettera m) non limiti in alcun modo l'uso del cemento armato nella progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili.

Il legislatore a base di tale previsione normativa ha posto il giusto e corretto convincimento che le costruzioni civili sono sufficientemente omogenee tra loro tanto da poter essere classificate e distinte attraverso il parametro della modesta costruzione, parametro ritenuto fra l'altro dalla Corte Costituzionale ragionevolmente flessibile.

Al contrario le costruzioni rurali e le industrie agricole necessitano di un sistema più analitico, vista la non omogeneità di tali costruzioni che vanno dai grandi capannoni alle più diverse strutture tecniche.

Il giudice amministrativo ha poi precisato che per valutare l'idoneità del geometra a firmare il progetto di un'opera edilizia che comporta l'uso di cemento armato ex articolo 16 lettera 1) del R.D. 274/29, occorre considerare le concrete caratteristiche dell'intervento.

In sostanza, non possono essere prefissati criteri rigidi e fissi, ma è necessario considerare tutte le particolarità della concreta vicenda, anche alla luce dell'evoluzione tecnica ed economica del settore edilizio.

La valutazione della modesta costruzione va effettuata per ogni singolo caso, dando soprattutto rilevanza all'aspetto tecnico - qualitativo, tenuto conto della preparazione professionale dei geometri in relazione agli studi compiuti e all'accresciuta cultura dell'evoluzione delle conoscenze tecniche, criterio che ha valore fondamentale per l'esatta interpretazione e applicazione dell' art. 16 del regolamento professionale (R.D.274/1929); in detta indagine è necessario tenere conto anche degli elementi dell'importo dell'opera (costo presunto), della cubatura, ma soprattutto del loro valore sintomatico in quanto valgono a determinare le caratteristiche costruttive dell'opera e ad illuminare sulle difficoltà tecniche che l'opera medesima presenta al fine di apprezzare se questa costituisca una costruzione modesta ai sensi dell'ordinamento professionale, ovvero esuli dalla capacità tecnica e dalla competenza dei geometri (Cass. Civ. sez. III,

14.6.2007 n. 13968, Giust. Civ. Mass. 2007, 6).

Le affermazioni contenute nelle decisioni citate vanno integrate e completate con le considerazioni espresse nella sentenza del Consiglio di Stato n.25/1999, n.5208/02 particolarmente significativa in quanto tenta di dare anche indicazioni per delimitare il concetto di “modesta entità” della costruzione.

Sotto quest’ultimo profilo, si richiama il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta e rientri quindi nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell’art. 16, lett. m) R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, che consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l’esecuzione dell’opera comportano e le capacità occorrenti per superarle; a questo fine assumono rilievo, oltre alla complessità della struttura e delle relative modalità costruttive, anche, in via complementare, il costo presunto dell’opera, in quanto si tratta in ogni caso di elementi sintomatici che valgono ad evidenziare le difficoltà tecniche che coinvolgono la costruzione (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale, la quale, oltre al profilo del costo economico, aveva attribuito rilievo ad altri aspetti tecnici connessi alla progettazione di una infrastruttura pubblica di fognatura e depurazione, nonché alla sua interferenza con altri impianti). [Cassazione civile , sez. I, 27 febbraio 2008, n. 5203](#)

Inoltre la più volte citata sentenza n.19292/2009 della Cassazione Civile non nega affatto la collaborazione professionale tra geometri e ingegneri e/o architetti, né tantomeno nega la legittimità del contratto con cui il committente conferisce al geometra l’incarico della sola progettazione architettonica e di tutte le altre attività rientranti nella competenza del tecnico diplomato , negando solo la possibilità della progettazione e direzione di opere strutturali affidate a un geometra, con l’intervento di un ingegnere e/o architetto in posizione professionalmente subordinata al geometra.

Anche il Consiglio di Stato, nel decidere la controversia con decisione 3068/03, ha affermato la configurabilità di situazioni di cooperazione professionale, ritenendo che geometri e ingegneri possono assumere autonome responsabilità nell’ambito delle rispettive competenze professionali.

Infatti, l'articolo 3 della legge 1086/71, nello stabilire che, con riferimento alle opere di conglomerato cementizio armato, "il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate", inquadra la responsabilità di chi redige il progetto e fa riferimento alla parte strutturale dell'opera intesa nella sua globalità.

La norma, però, non impedisce forme di cooperazione nell'ambito del lavoro progettuale; infatti, l'art. 3 della L.1086/1971 nello stabilire che, con riferimento alle opere di conglomerato cementizio armato, "il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate", chiarisce il contenuto della responsabilità di chi redige il progetto, riferendola alla parte strutturale dell'opera intesa nella sua globalità, ma di certo non vieta né impedisce forme di cooperazione nell'ambito del lavoro progettuale, come nel caso in cui un ingegnere iscritto nel relativo albo ha sottoscritto il progetto qualificandosi come "progettista e direttore lavori delle opere strutturali", mentre un geometra ha aggiunto la sua firma in qualità di "tecnico", con ciò sottolineando la limitazione della responsabilità alla sola parte architettonica dell'opera stessa. È evidente, infatti, che l'esigenza, imposta dalla norma in discorso, di individuare un responsabile per quel che attiene agli aspetti strutturali del progetto, è ampiamente soddisfatta dalla formula qui impiegata.

Pertanto, poiché la presenza dell'ingegnere progettista delle opere strutturali assorbe per intero quella parte che potrebbe esorbitare dalla competenza professionale delle geometri, la contestazione circa l'inidoneità del geometra a sottoscrivere il progetto architettonico viene a cadere. (Consiglio di Stato n.3068/2003; n.83/1999).

Pertanto ben potrà il committente affidare al geometra l'incarico di commissionare per suo conto a un ingegnere la progettazione della struttura, formandosi così una cooperazione tra committente e geometra, che non dà luogo ad un incarico di progettazione strutturale e a un'ipotesi di subordinazione dell'ingegnere al geometra, né viola l'art.64 del D.Lgs, 380/2001, ma risulta assolutamente legittimo e legittimato sia dal Codice Civile nonché della Legge

OCOMITAAOOOO
OCOBEBINAMMAMNDFRAA
I OCOCLESCEGEGSEMDERRI
OCBELMAMRQBE
OoosetGaaibat891AA
660 22 1A0000aa
tel 007 22009800
faks 007 22009860

144/1949 (T.U. delle tariffe per le prestazioni professionali dei Geometri) che all'art.11 disciplina espressamente gli incarichi collegiali e all'art.17 la possibilità per il Geometra di ricorrere all'opera o al consiglio di uno specialista.

Essendo quindi in presenza di un giurisprudenza non uniforme e di un contesto normativo obsoleto, i soggetti e gli Enti in indirizzo devono necessariamente tener nel dovuto conto che la sentenza n.1929272009 fa stato solo per il caso giudicato e non può assolutamente avere valenza generale.

Infatti, il TAR Marche con ordinanze n.135 e 136 del 24 febbraio 2010, nonché il Consiglio di Stato Sez. IV con ordinanza n.02542/2010 Reg. Ord. Sosp. n.04163/2010 Reg.Ric. del 04 giugno 2010 hanno affermato che, con riferimento alla normativa vigente in materia di competenza professionale dei geometri e in assenza di novità legislative, nessuna altro atto può essere precettivo e risolutivo dell'annosa questione, per cui si invitano i soggetti e gli Enti in indirizzo a non modificare le regole sino ad oggi adottate per il trattamento delle pratiche edilizie e a non aderire in alcun modo alle circolari inviate dagli altri ordini professionali, onde evitare comportamenti lesivi delle legittime prerogative dei Geometri, che saranno eventualmente tutelati presso tutte le opportune sedi.

Distinti saluti.

Il Presidente

Geom. Tiziano Cataldi